

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

	PRIMO RILASCIO
X	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIF.
	VARIAZ. INTESAZIONE

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI
SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
 Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 169/2016;
 Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
 Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
 Visto il Decreto Presidenziale n. 99/2023 dell'08/05/2023 con cui è stata nominata, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., la Dott.ssa Maria Grazia Pittalà, Funzionario Coordinatore presso la Divisione Demanio Imprese e Lavoro Portuale dell'Autorità di Sistema Portuale M.A.C.
 Vista l'istanza presentata dal Sig. Francesco D'Alessandro, C.F. DLSFNC49P25D137M, in qualità di legale rappresentante della Società SETRA S.r.l., C.F./P.IVA 01459000699, con sede legale in Ortona (CH) C.da S. Elena zona industriale, acquisita al prot. n. ARR-10042 del 04/08/2022;
 Vista la precedente licenza demaniale marittima n. 04-7 Anno 2019 rep. 1538 del 10/12/2109 e la relativa licenza suppletiva ex art. 24 Reg. Cod. Nav. reg. 04-5 Anno 2021 rep. 1827 del 27/07/2021, prorogate al 31.12.2022 ai sensi dell'art. 19 comma 3 lettera b) D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020 come modificato dall'art. 5 comma 3 bis D.L. 146/2021 convertito dalla L. 17/12/2021 n. 215;
 Vista la sospensione del procedimento amministrativo connesso al rilascio del titolo disposta da questa Autorità con nota prot. n. PAR-6982-14_09_2022 fino all'esito della Conferenza di Servizi indetta dalla Regione Abruzzo avente ad oggetto "D.Lgs. n° 152/2006, art. 208 – L.R. n° 45/2007 art. 45 – SETRA S.r.l. – Richiesta autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio di rifiuti non pericolosi da ubicarsi nel Comune di Ortona (CH) nella banchina nord nuova del Porto Commerciale di Ortona";
 Vista la comunicazione di conclusione positiva della conferenza di servizi della Regione Abruzzo – DPC026 Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche – Ufficio Pianificazione e Programmi – prot. 0469105/22 del 31/10/2022, acquisita a prot. ARR-136225-02_11_2022;
 Vista la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 36 Cod. Nav., portante prot. PAR-8380 del 11/11/2022;
 Vista la pubblicazione della domanda in data 14/11/2022 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;
 Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo della Capitaneria di Porto di Ortona, acquisita al prot. n. ARR-15327 in data 13/12/2022;
 Visto il parere favorevole rilasciato dal Comune di Ortona, acquisito al prot. n. ARR-15433 in data 13/12/2022;
 Visto il parere rilasciato con nota prot. R.U. n. 26728 in data 02/12/2022 dalla Capitaneria di Porto di Ortona, acquisito al prot. n. ARR-14903 in data 02/12/2022, integrato con nota prot. R.U. n. 3464 del 20/02/2023 acquisito a prot. E-3082 del 20/02/2023;
 Visto il parere rilasciato con nota prot. n. 0277061/22 in data 20/07/2022 da ARTA Abruzzo, ivi trasmesso dalla Capitaneria di Porto di Ortona, acquisito al prot. n. ARR-10012 in data 03/08/2022;
 Visto il parere rilasciato da questa Autorità agli atti della Conferenza di Servizi decisoria indetta dalla Regione Abruzzo, acquisito al prot. n. PAR-6477 in data 30/08/2022;
 Vista la delibera n. 73/2022 in data 21/12/2022 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
 Vista la richiesta degli adempimenti funzionali alla sottoscrizione del titolo richiesti con nota prot. U-1470 del 25/01/2023;
 Vista la Determinazione n. DPC026/26 del 09/02/2023 emessa dalla Giunta Regionale della Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio-Ambiente – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche – Ufficio Pianificazione e Programmi, acquisita al prot. n. E-2417 del 09/02/2023, con prescrizioni a carico della società SETRA s.r.l.;
 Vista la nota prot. U-6258 del 06/04/2023 con cui, in recepimento delle prescrizioni rese nella suindicata Conferenza di Servizi, l'AdSP richiedeva aggiornata planimetria dello stato dei luoghi, secondo quanto effettivamente autorizzato dagli Enti competenti;
 Vista la documentazione trasmessa in riscontro dalla società SETRA s.r.l. e acquisita a prot. E- 8540 del 17/05/2023, inclusa planimetria correttamente emendata in recepimento delle prescrizioni contenute nella Determinazione n. DPC026/26 del 09/02/2023 emessa dalla Giunta Regionale della Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio-Ambiente – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche – Ufficio Pianificazione e Programmi;
 Vista la Delibera n. 39 del 25/05/2023 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
 Vista l'autorizzazione ex art. 19 D.Lgs. 374/1990 rilasciata dall'Agenzia delle Dogane – DT IV Lazio e L'Abruzzo – Ufficio delle Dogane di Pescara prot. 31316/RU dell'08/08/2022 recepita nella Determinazione n. DPC026/26 del 09/02/2023 assunta a prot. E-2417 del 09/02/2023;
 Vista l'attestazione di avvenuto pagamento in data 16/02/2023 del canone di € 3.377,50, richiesto con atto di accertamento n. 04-01/23 del 25/01/2023;

- Al riguardo, resterà pienamente responsabile il titolare della Concessione che presterà ogni precauzione e adotterà ogni necessaria misura di sicurezza;
- 18) L'allestimento dei manufatti e delle strutture nell'area in concessione dovrà riportare requisiti e caratteristiche tecniche affinché gli stessi non possano mai recare pregiudizio, anche in circostanze di avverse condizioni meteorologiche, alla pubblica incolumità;
 - 19) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale;
 - 20) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili;
 - 21) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti;
 - 22) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento;
 - 23) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, come modificata con Ordinanza del Commissario Straordinaria n. 22/2021 del 29/09/2021, adeguato alla soglia minima prevista dall'art. 100 comma 4 D.L. 14/08/2020 n. 104 convertito in L. 13/10/2020 n. 126, modificato con D.L. 25/05/2021 n. 73 convertito, con modificazioni, in L. 23/07/2021 n. 106. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio. Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
 - 24) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti;
 - 25) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ove dovuto;
 - 26) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale;
 - 27) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
 - 28) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione pari a 270,20 (Cod. 1560) e € 40,53 (Cod.1561) e alle spese relative ai valori bollati pari a €117,00 tramite versamento virtuale mediante modello F24.

**IL CONCESSIONARIO
SETRA S.r.l.**

Il legale rappresentante – *Francesco D'Alessandro*
Firmato digitalmente

**IL CONCESSIONARIO
SETRA S.r.l.**

Il legale rappresentante – *Francesco D'Alessandro*
Firmato digitalmente

**L'UFFICIALE ROGANTE
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà
Firmato digitalmente**

**IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo
Firmato digitalmente**

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 30/06/2023 al n° 684 serie 1 con l'esenzione di euro 427,73

L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

Vista la polizza assicurativa n. 134B2351, emessa in data 26/01/2021 dalla società Zurich Insurance plc a copertura dei rischi incendio, fulmine, scoppio, con la partita ricorso terzi per l'importo di euro 500.000,00 vincolata a favore di questa Autorità e relativa quietanza di pagamento del premio per l'anno 2023 e appendice di variazione della durata;

Vista la polizza assicurativa n. 134B1539 emessa in data 18/10/2017 dalla società Zurich Insurance plc per l'importo di € 5.000.000,00 quale assicurazione RCT-RCO e quietanza di pagamento premio per l'anno 2023;

Vista la polizza fidejussoria n. PC8T849Y rilasciata in data 22/02/2023 dell'importo di € 7.000,00 emessa dalla società Zurich Insurance plc, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;

Vista la nota dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Chieti – Ufficio Territoriale di Ortona, acquisita al prot. n. E-00001781 del 01/02/2023;

Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 26/01/2023 PR_CHUTG_Ingresso_0007467_20230125 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011, acquisita al prot. n. ARR-1940 in data 03/02/2023;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;

Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE

Alla **Setra S.r.l.**

codice fiscale 01459000699

di occupare un tratto di suolo demaniale marittimo di mq. 300,00 situato nel Comune di Ortona e precisamente in ambito portuale di Ortona, zona banchina nord nuova catastalmente individuata al foglio di mappa 26 particella 4257/parte, suddivisa in: 15,60 (ml 2,40 X 6,50) uso ufficio con w.c. chimico(1); area stoccaggio D15 e messa in riserva R13; vasca acqua di prima pioggia di mq 6,25 (ml 2,50 x 2,50) e stazione di sollevamento acque di prima pioggia; serbatoio rifiuti liquidi e vasca di contenimento; pesa bascula per sacchi; area ricezione rifiuti; area rifiuti fermentescibili; area deposito assorbenti per liquidi; area deposito rifiuti non conformi; area lavaggio cassoni, oltre a canalizzazione delle acque risultanti, allo scopo di utilizzare un deposito temporaneo di rifiuti destinato esclusivamente alle navi in transito e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione:

Canone dovuto anno 2023 = € 3.377,50 (dal 01/01/2023 al 31/12/2023, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **anni 4 dal 01/01/2023 al 31/12/2026**.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, almeno **nei 180 giorni antecedenti**, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Il Concessionario si impegna al pieno rispetto di tutte le prescrizioni recate nella Determinazione n. DPC026/26 del 09/02/2023 e di ogni ulteriore atto alla stessa connesso, emessa dalla Giunta Regionale della Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio-Ambiente – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche – Ufficio Pianificazione e Programmi, acquisita al prot. n. E-2417 del 09/02/2023, che si hanno per richiamate e trascritte nella presente licenza e che il Concessionario dichiara di pienamente conoscere;
- 2) Prima dell'avvio dell'esecuzione dell'intervento, al fine di contenere quanto più possibile ogni connesso disagio e qualunque pregiudizio anche potenziale verso le attività portuali locali, dovrà essere preventivamente intrapresa ogni necessaria misura di coordinamento con gli uffici di questo Ente e con quelli della locale Autorità marittima;
- 3) Prima dell'esecuzione delle opere di sistemazione e adeguamento finalizzate a realizzare gli impianti di messa in riserva dei rifiuti R13 e del deposito preliminare D15, il Concessionario dovrà trasmettere all'Autorità di Sistema Portuale un cronoprogramma di dettaglio funzionale a promuovere le successive determinazioni di competenza in relazione alle interferenze che, nello specifico, si andranno a determinare, garantendo, il bilanciamento dell'operatività portuale con la regolare esecuzione della infrastrutturazione di cui al richiamato progetto;
- 4) Ai fini della cantierizzazione volta all'esecuzione delle opere in argomento, a cura del concessionario, dovrà essere chiesta all'Autorità di Sistema Portuale, con congruo anticipo, l'emissione dei provvedimenti di interdizione nonché di disciplina di uso degli spazi demaniali interessati;
- 5) Provvederà il soggetto concessionario a tutti gli adempimenti per legge dovuti sia in fase realizzativa, ivi inclusi le denunce ai competenti organi di controllo, nonché la conduzione delle necessarie attività di gestione e manutenzione secondo le buone prassi e le vigenti norme;
- 6) In ogni caso le nuove opere dovranno essere realizzate nella piena conformità alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materia di costruzioni e di edilizia, nonché alle norme in materia ambientale e di tutela delle acque, alle norme in materia di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione incendi, di igiene e sanità pubblica, di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, di sicurezza doganale e di polizia marittima.
- 7) Il Concessionario, secondo quanto specificato dalla Capitaneria di Porto di Ortona con nota prot. R.U. n. 3464 del 20/02/2023 acquisito a prot. E-3082 del 20/02/2023, è consapevole e accetta che l'impianto de quo si configura unicamente quale deposito di rifiuti D15 genericamente asservito ai sensi della D.Lgs. 152/2006, senza costituire alcun privilegio nella futura procedura concorsuale per l'affidamento del servizio ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 08/11/2021 n. 197.
- 8) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 9) Il concessionario non potrà iniziare eventuali lavori sull'area in concessione se prima non avrà ottenuto il pertinente titolo edilizio e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;
- 10) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento;
- 11) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- 12) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in concessione;
- 13) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle come in effetti le accetta;
- 14) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi e gli aggiornamenti catastali riconnessi;
- 15) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e **comunque almeno nei 180 giorni antecedenti** e corrisponda il canone nei termini assegnati;
- 16) Le attività dedotte nella presente concessione dovranno essere svolte nel pieno rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori;
- 17) Le eventuali installazioni posizionate nell'ambito dell'area oggetto della presente concessione demaniale dovranno risultare conformi ad ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, alle norme UNI e CEI.

